

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2368

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUPI, DELRIO, GELMINI, TOCCAFONDI, LATTANZIO, GARAVAGLIA,
FRASSINETTI, PALMIERI, CATTANEO, GARIGLIO, COLUCCI, CALA-
BRIA**

Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti

Presentata il 5 febbraio 2020

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il mercato globale, lo sviluppo di nuove tecnologie e il processo di modernizzazione del sistema Paese ci impongono, nell'ambito del lavoro, *standard* professionali sempre più elevati.

Per rispondere alle qualifiche e ai requisiti richiesti ai fini della competitività a livello europeo e internazionale sono indispensabili interventi di riforma nel settore della formazione professionale, caposaldo delle politiche per l'occupazione.

Un efficace ed evoluto sistema di formazione è, infatti, il canale preferenziale per favorire il miglioramento professionale di alto livello.

È fondamentale dare valore alle risorse umane, con una formazione attenta ai cambiamenti del sistema economico e sociale e

che miri allo sviluppo delle attitudini individuali attraverso l'acquisizione delle abilità, delle conoscenze e delle competenze richieste per l'esercizio di un determinato lavoro.

L'Unione europea (attraverso i suoi organismi) ha intrapreso azioni volte al contrasto del lavoro irregolare o sommerso, incoraggiando il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione nazionali, i quali devono fornire i mezzi necessari al fine di garantire ai cittadini le condizioni per realizzare appieno le proprie potenzialità, nonché l'occupabilità e una prosperità economica sostenibile.

A Copenaghen, il 19 dicembre 2002, il Consiglio ha approvato la risoluzione 2003/C 13/02 sulla promozione di una maggiore

cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale. Tale risoluzione invitava gli Stati membri e la Commissione ad assumere tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi fissati.

A tale fine, l'obiettivo della presente proposta di legge, composta da un unico articolo, è quello di dare la possibilità alle imprese, scheletro dell'economia italiana, di formare i dipendenti con qualifiche di alto livello attraverso *master* e percorsi di specializzazione e perfezionamento, svolti sia in Italia che all'estero, allo scopo di valorizzare il fattore umano rendendo il nostro Paese sempre più competitivo.

Si prevede, dunque, che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa, comprese le imprese individuali con sede fiscale in Italia e le stabili organizzazioni di imprese residenti all'estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese in attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il costo fiscale di acquisizione sia maggiorato nella misura del 100 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento della durata minima di almeno sei mesi, svolti in Italia o all'estero.

Tale maggiorazione è riconosciuta fino a un importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali *big*

data e analisi dei dati, *cloud* e *fog computing*, sicurezza cibernetica, sistemi *cyberfisici*, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, *internet* delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Naturalmente, non saranno considerate attività di formazione la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

L'aspetto qualificante della presente proposta di legge è che le imprese potranno accedere al beneficio in maniera automatica in fase di redazione del bilancio e tramite autocertificazione.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, saranno adottate successivamente le disposizioni applicative necessarie relative alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, alle cause di decadenza dal beneficio e alla trasparenza del procedimento relativo al finanziamento pubblico delle iniziative di alta formazione professionale previste dalla legge.

La copertura economica è disposta, a regime, per una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'attuazione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa, comprese le imprese individuali aventi domicilio fiscale in Italia e le stabili organizzazioni di imprese residenti all'estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali *big data* e analisi dei dati, *cloud* e *fog computing*, sicurezza cibernetica, sistemi *cyber*-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, *internet* delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

3. Non si considerano attività di formazione ai sensi della presente legge la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa in ottemperanza alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

4. I soggetti di cui al comma 1 applicano direttamente la maggiorazione di cui al

medesimo comma 1 nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, alle cause di decadenza dal beneficio e alla trasparenza del procedimento relativo al finanziamento pubblico delle iniziative di formazione professionale di alto livello di cui alla presente legge.

6. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

